



Quadrimestrale di teoria generale, diritto pubblico comparato
e storia costituzionale

Sentenza n. 22 del 2021

Presidente: Giancarlo Coraggio - Giudice relatore e redattore: Stefano Petitti
decisione del 26 gennaio 2021, deposito del 17 febbraio 2021

Giudizio di legittimità costituzionale in via principale e in via incidentale

atti di promovimento: ricorso n. 4 del 2020 e ordinanza n. 149 del 2020

parole chiave:

CONSORZI - PREVISIONE DELL'ASSOGGETTABILITÀ A LIQUIDAZIONE
COATTA AMMINISTRATIVA DEL CONSORZIO REGIONALE PER LO
SVILUPPO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE [CORAP] - DISCIPLINA DELLA
PROCEDURA CONCORSALE

disposizioni impugnate:

- art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019 n. 47, introduttivo dell'art. 6-bis della legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24

disposizioni parametro:

- artt. 3 e 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione

dispositivo:

accoglimento

Il Presidente del Consiglio dei ministri, **in via principale**, e la Camera arbitrale per i contratti pubblici presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), **in via incidentale**, lamentano la violazione dell'art. 117, secondo comma, lett. *l*), della Costituzione da parte dell'art. 1 della legge della Regione Calabria 25 novembre 2019, n. 47, che – aggiungendo l'art. 6-bis alla legge della Regione Calabria 16 maggio 2013, n. 24 – ha previsto l'assoggettabilità del Consorzio regionale per lo sviluppo delle attività produttive (CORAP) a liquidazione coatta amministrativa.

In tal modo, la norma regionale avrebbe infatti invaso le materie «giurisdizione e norme processuali» e «ordinamento civile», riservate alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

Nel giudizio incidentale viene evocato anche il parametro di cui all'art. 3 Cost., poiché la norma censurata avrebbe previsto per il dissesto del CORAP un ingiustificato trattamento speciale.

La Corte, preliminarmente, ha riunito i due giudizi, «avendo essi ad oggetto la stessa disposizione di legge regionale e avendo in comune il parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera *l*), Cost., fermo che alla riunione non osta di per sé la differente natura –

principale e incidentale – dei giudizi medesimi (ad esempio, sentenza n. 228 del 2016)». Nel merito, i giudici – una volta acquisita implicitamente la natura di giudice *a quo* della Camera arbitrale dell'ANAC – hanno innanzitutto respinto le eccezioni di inammissibilità formulate dalle difese della Regione Calabria e del CORAP, per poi dichiarare fondata la questione sollevata in riferimento all'art. 117 Cost., dichiarando assorbita quella *ex art.* 3 Cost.

La motivazione dell'accoglimento ruota intorno all'esegesi dell'art. 2, primo comma, della legge fallimentare, a mente del quale «[l]a legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per le quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla». Ne discende che **la liquidazione coatta amministrativa si configura come una procedura concorsuale di carattere speciale**, la cui applicazione esige un'apposita previsione di legge.

La circostanza che gli enti pubblici, quand'anche esercenti attività d'impresa, siano istituzionalmente esclusi dall'ambito applicativo del fallimento (artt. 1, primo comma, della legge fallimentare e 2221 del codice civile) non implica quindi che essi siano automaticamente suscettibili di liquidazione coatta amministrativa, occorrendo pur sempre una norma di legge che lo preveda.

Né dubita la Corte della riconducibilità della previsione di strumenti concorsuali finalizzati alla liquidazione di enti pubblici economici alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordinamento civile, giurisdizione e norme processuali, sebbene vada doverosamente rilevato che «l'odierno assetto normativo appare carente di una disciplina uniforme di fonte statale idonea a consentire la risoluzione delle crisi di solvibilità degli enti strumentali vigilati dalle Regioni, e, tra questi, dei consorzi di sviluppo industriale», per cui appare necessario «un intervento regolativo dello Stato, che, tenuta ferma l'omogeneità di una disciplina pur sempre incidente sull'ordinamento civile e processuale, permetta tuttavia alle Regioni di fronteggiare situazioni critiche di notevole impatto sulle comunità territoriali».

Antonio Riviezzo